

CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI RISCONTRO DIAGNOSTICO ANATOMO-PATOLOGICO SULLE SALME

TRA

La Casa di Cura "La Maddalena S.p.A.", P.IVA n. **04413030828**, con sede legale in Palermo, in Via San Lorenzo Colli, 312 c/d, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* l'Amministratore Delegato Dott. Leone Filosto nato a Palermo il 23.11.1956 e domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente Casa di Cura*);

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. **05841790826**, con sede in Palermo – Via del Vespro, 129, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* il Commissario Straordinario Dott. Salvatore Iacolino nato a Favara (AG) il 18.11.1963 domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito anche semplicemente AOUP*).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Premesso che:

- l'art. 43 della Legge n. 449 del 27.12.1997 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- dette convenzioni devono essere comunque stipulate dopo aver valutato il reciproco interesse rispetto ai principi di pubblico servizio e di non conflittualità di fini, avendone comunque l'Azienda pubblica un ritorno per le finalità previste al comma 1 dell'art. 43 sopracitato;
- la Casa di Cura con nota prot. 91/2023 del 21.02.2023, introitata al prot. gen.le dell'AOUP, in pari data, al n.11936, ha manifestato l'esigenza di rinnovare il rapporto convenzionale, già precedentemente intrattenuto con questa AOUP, volto a garantire l'espletamento di consulenze specialistiche nell'ambito dell'attività di riscontro diagnostico anatomo-patologico sulle salme, al fine di consentire ai propri medici il controllo e la verifica della diagnosi clinica effettuata nonché il chiarimento di quesiti clinico-scientifici;
- l'AOUP ha individuato nell'U.O.S.D. di Diagnostica Autoptica dell'AOUP, ed in particolare, la Dott.ssa Orlando Elisabetta, il professionista cui richiedere la succitata attività di consulenza.

Tutto ciò premesso le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

L'AOUP, e nella fattispecie l'Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Diagnostica Autoptica, si impegna a svolgere su richiesta della Casa di Cura per il tramite del Dott.ssa Elisabetta Orlando, individuata quale Consulente, l'attività di riscontro diagnostico (attività autoptica) sui cadaveri che, sarà garantita nel rispetto della normativa di riferimento del settore (DPR. 285/1990 - Regolamento di Polizia Mortuaria).

In particolare l'attività riguarderà l'esecuzione dell'autopsia che verrà effettuata presso la Sala Autoptica dell'AOUP, e, successivamente, la riduzione dei prelievi effettuati in corso di autopsia e quindi l'allestimento e la lettura dei relativi preparati istologici c/o l'U.O.S.D. di Diagnostica Autoptica dell'AOUP.

Le prestazioni oggetto del presente accordo, di cui al presente articolo saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dagli incaricati, afferenti all'U.O.S.D. del Dipartimento coinvolto, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

Il trasporto delle salme presso la Sala Autoptica dell'AOUP, sarà effettuato a cura della Casa di Cura.

Gli accertamenti diagnostici si esplicheranno dietro specifica richiesta da parte del P.O. e verranno effettuati, di norma, entro le successive 24 ore dalla richiesta (salvo condizioni particolari di impedimento o impossibilità del Consulente).

La suddetta richiesta dovrà essere inderogabilmente corredata da una breve riassunto della storia clinica del paziente.

L'autorizzazione deve essere, altresì, corredata dalla seguente documentazione:

- a) comunicazione da parte della Direzione Sanitaria della Casa di Cura al Consulente dell'eventuale sussistenza di un procedimento giudiziario del quale la stessa sia venuta a conoscenza fino al momento dell'invio della richiesta;
- b) preventiva acquisizione del consenso al riscontro diagnostico e dell'eventuale presenza di un medico di fiducia nominato dai familiari del defunto esplicitato secondo quanto previsto dall'allegato al presente atto (All. A);

Il riscontro diagnostico sarà eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia, evitando mutilazioni o dissezioni che non dovessero essere necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Il Consulente procederà alla redazione di un referto autoptico da consegnare alla Direzione Sanitaria della Casa di Cura entro 40 giorni dall'effettuazione dell'esame, salvo diversa richiesta da parte del P.O. sopradetto.

Art. 3 – Conformità

L'AOUP garantisce che i locali, le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto sono e saranno idonee e conformi sotto il profilo degli standard di qualità alla normativa vigente in materia.

Art. 4 - Corrispettivi

Per ciascun riscontro diagnostico effettuato dal Consulente, la Casa di Cura corrisponderà all'AOUP un importo così determinato:

- | | |
|---|------------|
| • Corrispettivo per l'attività di riscontro diagnostico su feto < 20 ws di gestazione | € 600,00 |
| • Corrispettivo per l'attività di riscontro diagnostico su feto >20 ws di gestazione | € 1.000,00 |
| • Corrispettivo per l'attività di riscontro autoptico su adulto | € 2.500,00 |
| • Corrispettivo esame macro e microscopico della placenta | € 175,00 |

Il Consulente provvederà, ad effettuare il rendiconto bimestrale delle prestazioni rese e ad inviare il riepilogo sia alla Direzione Sanitaria della Casa di Cura per il formale visto di autorizzazione, che all'Area Economico Finanziaria dell'AOUP, che provvederà alla emissione della relativa fattura.

I compensi di cui trattasi verranno corrisposti direttamente all'AOUP entro 60 giorni dalla data di accettazione della relativa fattura elettronica.

Il relativo versamento dovrà essere effettuato tramite accredito sul seguente c/c bancario 306508 - IBAN - IT 59 Q 0100003245515300306508, acceso presso la Banca d'Italia, Ente cassiere dell'AOUP.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione del presente atto.

Art. 6 – Nomina Responsabili

L'AOUP designa la Dott.ssa Elisabetta Orlando quale responsabile dell'esecuzione delle prestazioni, l'eventuale sostituzione del Consulente sarà oggetto di preventiva comunicazione da parte dell'Azienda.

La Casa di Cura designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente all'attività di consulenza il Direttore Sanitario *pro tempore*.

Il potere direttivo, gerarchico e disciplinare sul Consulente rimane in capo all'AOUP, pertanto l'attività svolta dal Consulente ai sensi della presente convenzione non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale tra quest'ultimo e la Casa di Cura

In ogni caso, la stessa non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del Consulente, mantenendo la predetta Azienda nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

Art. 7 - Assicurazione

L'AOUP garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile e professionale del dirigente medico incaricato e del personale dell'AOUP coinvolto per l'attività convenzionale, per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo, con esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

Art. 8 - Tutela della Privacy

In dipendenza dei presenti accordi la Casa di Cura in qualità di titolare del trattamento dei dati, provvederà alla nomina, con separato atto l'AOUP quale Responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*.

Le parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e a tal fine si comunica che il Responsabile della protezione dei dati dell'AOUP, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento citato, è il Dott. Antonino Giunta contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@policlinico.pa.it.

La Casa di Cura comunica che il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Federico Tosi, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica federico.tosi1972@pec.it

Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa.

Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Art. 9 - Parità

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Da parte delle amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura della presente convenzione, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente.

Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata.

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare e/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Art. 10 - Validità

La presente convenzione avrà durata biennale, con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Le parti si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso da comunicarsi, a mezzo pec, alla controparte almeno un mese prima della data di interruzione.

Art.11 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna per la parte di propria competenza.

Art. 12 - Foro

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza della presente convenzione, sarà competente il Foro di Palermo.

Per La Casa di Cura
"La Maddalena S.p.A-
L'Amministratore Delegato
Dott. Leone Filosto

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Iacolino